

usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

Legislazione Regionale

Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13. Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Modificata dalla Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 8. Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche.

CAPO VI

UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE.

Art. 46

(Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

1. Per garantire l'utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare:

- a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
- b) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;
- c) *(abrogato)*

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.

3. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

Art. 46 bis
(Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)

1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente;
- c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.

2. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l'eventuale variazione alla Giunta regionale.

Art. 47
(Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime.

2. I comuni curano l'aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia.

Art. 48
(Deposito cauzionale)

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

Art. 49

(Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.
2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.
3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
 - b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall'atto di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettere a) e b) il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

Art. 50

(Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:
 - a) l'autorizzazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;
 - b) l'autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

Art. 51

(Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

- [1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell'imposta regionale nella misura stabilita dall'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.*
- 2. Le funzioni relative all'accertamento e riscossione dell'imposta, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.*
- 3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla*

Regione gli importi dei canoni e dell'imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo.]

****Abrogato dall'articolo 6, comma 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, che ha istituito l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.**

Si riporta in calce la norma vigente.

Art. 52

(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

- a) gli stabilimenti balneari;
- b) spiagge libere con servizi;
- c) le spiagge libere;
- d) i punti di ormeggio;
- e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- f) l'esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le ulteriori tipologie a valenza generale relativamente alle attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.

3. Con i regolamenti regionali di cui all'articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1.

4. La provincia competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 3 sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi.

Art. 52 bis

(Periodo di apertura delle attività)

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.

2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 53

(Esercizio delle attività oggetto di concessione)

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull'ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.

Art. 53 bis

(Trasparenza delle concessioni)

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l'imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell'albo regionale di cui all'articolo 75, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205.
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l'accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.

Art. 54

(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 55

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L'esercizio delle attività oggetto della concessione senza la presentazione della SCIA comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
5. L'utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia.

****L.R. 29 aprile 2013 n. 2**

Art. 6

(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Abrogazioni dell'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e dell'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.
2. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
3. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori.
5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella

dell'anno precedente, salvo conguaglio.

6. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni.

7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55 (Provvedimenti in materia di tributi regionali), è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente l'imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria.

9 Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, è prevista la compensazione d'ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati.

10. L'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e l'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, "Tributi indiretti", nell'ambito del Titolo 1, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".